



CITTÀ DI ISERNIA

(medaglia d'oro)

AVVISO PUBBLICO

“Emergenza Abitativa”

IL SEGRETARIO GENERALE

Dirigente f.f. Settore A.A. G.G.

VISTO il Regolamento comunale per l' “Emergenza abitativa” adottato con delibera di C.C. n. 81 del 19/12/2022;

PRESO ATTO che il predetto regolamento assegna alla Commissione per l'emergenza abitativa la valutazione delle istanze presentate dai nuclei familiari richiedenti; che la Commissione è presieduta dal Dirigente il Settore II – AA.GG. ed è composta da n. 2 assistenti sociali comunali;

emana il seguente avviso volto a sollecitare da parte dei residenti interessati istanze volte a vedere riconosciuta la situazione di emergenza abitativa, come definita dall'art. 1 del citato Regolamento, e – laddove esistenti – accedere agli alloggi nella disponibilità dell'Amministrazione comunale.

ART. 1 - OGGETTO

Per “emergenza abitativa” si intende la condizione di grave disagio, derivante da una situazione contingibile ed urgente, tale da mettere a rischio la disponibilità di un posto dove dormire e ripararsi, per una singola persona o un nucleo familiare. Sono considerati in condizione di emergenza abitativa e possono accedere alle prestazioni qui disciplinate tutti coloro che si trovano in particolare condizione di indigenza socio-economica, tale da non poter provvedere al pagamento di canone di locazione a prezzi di mercato e che si vengano a trovare in una o più delle condizioni sotto riportate:

- a. sia privo di alloggio a seguito di calamità o di totale inagibilità dichiarata dalla competente autorità;
- b. abiti in alloggio su cui penda provvedimento di sfratto esecutivo;
- c. sia in condizione di coabitazione e/o sovraffollamento e/o in condizione di anti-igienicità assoluta;

- d. essere destinatari di un provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione;
- e. essere destinatari di un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità incolpevole. Lo sfratto esecutivo per morosità non è considerato di norma condizione di emergenza abitativa, salvo appunto i casi di gravi e comprovate situazioni di debolezza sociale ed economica;
- f. essere destinatari di un'ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale.

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che versino in una o più delle condizioni di emergenza abitativa di cui all'art. 1 e che abbiano i seguenti requisiti:

- non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio ubicato nel territorio regionale ritenuto adeguato alle esigenze del nucleo familiare come stabilito dalla normativa regionale;
- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- non essere assegnatario di alloggio di edilizia sociale ("casa popolare") nel territorio regionale;
- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- non essere o essere stato occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- essere in possesso di un **indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)** non superiore alla soglia minima di povertà, convenzionalmente individuata in un importo pari a due volte l'importo dell'assegno sociale INPS per l'anno 2025 (€ 7.002,97), **e così non superiore a € 14.005.94;**
- assenza di obbligati per legge [art. 433 c.c.] che possano effettuare interventi atti a superare la situazione di emergenza abitativa.

ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'istanza, redatta su modello in allegato, dovrà pervenire al protocollo dell'Ente tramite PEC all'indirizzo comuneisernia@pec.it ovvero consegna a mano.

Il termine ultimo per rappresentare la condizione di emergenza abitativa viene fissato al

31/03/2025

Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, le stesse non dovessero giungere a destinazione entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Alla domanda andranno allegati tutti i documenti comprovanti lo stato di emergenza abitativa, unitamente ai documenti utili alla attribuzione del punteggio.

IMPORTANTE: Chi abbia già presentato domanda per l'emergenza abitativa a partire dal mese di febbraio 2024 e non abbia aggiornamenti da comunicare per fatti sopravvenuti può anche non presentare domanda ai sensi del presente Avviso.

Si consiglia di verificare che la precedente segnalazione di emergenza abitativa sia stata effettivamente trasmessa e abbia ricevuto un numero di protocollo (controllare ricevute di protocollo in possesso). In caso contrario, si consiglia di riformulare l'istanza ai sensi del presente Avviso.

ART. 4 - GRADUATORIA

L'attribuzione del punteggio avverrà a seguito di istruttoria, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento comunale.

I punteggio viene attribuito in considerazione delle seguenti voci:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

1. Famiglie colpite dalle conseguenze di calamità naturale, la cui abitazione è stata oggetto d'ordinanza di sgombero: PUNTI 3.
2. Famiglie che abbiano avuto notificata sentenza di sfratto per finita locazione: PUNTI 2.
3. Famiglie i cui componenti non abbiano reddito da lavoro a causa di disoccupazione o di perdita (licenziamento) del posto di lavoro da almeno tre mesi: PUNTI 2,5.
4. Famiglie con reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui alla legge regionale n. 12/1998 e ss.mm.ii., aggiornate agli indici Istat: - non superiore a € 1.403,78 annue per persona: PUNTI 1,5; - - non superiore a € 2.105,66 annue per persona: PUNTI 1; non superiore a € 2.807,53 annue per persona: PUNTI 0,5.
5. Richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, con minori a carico: PUNTI 1.
6. Presenza di persona con disabilità e/o invalidità civile certificata nel nucleo familiare: PUNTI 1.

7. Nuclei familiari che rientrano in Italia dall'estero per stabilire la loro residenza nel Comune (emigrati, profughi): PUNTI 1.

8. Composizione del nucleo familiare: PUNTI 0,5 per ogni componente.

9. Nucleo familiare composto da un solo adulto, per ogni minore a carico: PUNTI 1.

10. Residenza anagrafica in Isernia al momento della domanda: PUNTI 1.

11. Donne maltrattate sole o con figli minori: PUNTI 3;

B) CONDIZIONI OGGETTIVE:

1) Situazione di grave disagio abitativo, accertato da parte dell'autorità competente ed esistente, alla data di presentazione della domanda, da almeno due anni dovuta a: a) Abitazione in alloggio fornito dall'assistenza pubblica a titolo precario e/o abitazione oggetto di ordinanza di sgombero: PUNTI 3; b) Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari ciascuno composto da almeno due unità: coabitazione con parenti: PUNTI 1; coabitazione con estranei: PUNTI 3; c) Abitazione di alloggio sovraffollato: fino a tre persone a vano utile: PUNTI 1; fino a cinque persone a vano utile: PUNTI 3; oltre cinque persone a vano utile: PUNTI 4. Per vano utile si deve intendere ogni locale, con esclusione dei servizi igienici, che abbia una superficie netta non inferiore a mq. 8.

2) La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria, indicata al precedente punto 1) lettera a-, derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità naturale o di imminente pericolo riconosciuto e disposto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

3) Abitazioni in alloggio privo di servizi igienici propri, regolamentati giusta Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975 e successive modifiche, dietro presentazione di attestato rilasciato da parte delle autorità sanitarie competenti, è attribuito il punteggio di: a) se manca del tutto il servizio o se mancano tre elementi essenziali: PUNTI 3; b) se mancano meno di tre elementi: PUNTI 2;

4) Richiedenti che abitano in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, oppure di coloro che, dipendenti pubblici o privati che fruiscono di alloggio di servizio, siano collocati a riposo: PUNTI 1. Le condizioni dei precedenti punti B1) e B3) non sono cumulabili tra loro, sono invece cumulabili le condizioni dei punti B1) lettera b- e punto B2).

C) CONDIZIONI AGGIUNTIVE:

1) Richiedenti che abitano in un alloggio il cui canone incida sul reddito annuo complessivo: - In misura dal 25% al 35%: PUNTI 1; - Oltre il 35%: PUNTI 2.

La graduatoria che sarà formata verrà utilizzata per la concessione di alloggi destinati all'emergenza abitativa ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento comunale, laddove esistenti e disponibili.

L'indizione e l'esperimento della presente procedura non vincola ad alcun titolo il Comune di Isernia, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla concessione; il concorrente non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l'esercizio, da parte del Comune, della facoltà insindacabile di non procedere alla concessione anche all'esito dell'esperimento della presente procedura.

ART. 5 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali dei richiedenti sono raccolti nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Le informazioni ottenute saranno utilizzate allo scopo e per il fine di gestire i procedimenti per l'assegnazione di alloggi, ai sensi di quanto sopra specificato.

I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che telematici.

Tenuto conto delle finalità del trattamento sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale, inesatto conferimento potrà avere come conseguenza, l'impossibilità per il Comune di espletare le proprie funzioni con riferimento ai procedimenti di cui trattasi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Isernia con sede in Piazza Marconi 3, Isernia.

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la ditta Regulus srls di Nicola Madrigali – Via Azzurra, 41 – 40138 Bologna - nmadrigali@regulus.it

Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli art. Dal 15 al 22 del Reg. UE 679/2016.

ART. 6 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento al Regolamento comunale per l'emergenza abitativa, approvato con delibera di C.C. n. 81 del 19/12/2022.

Il Segretario generale

Dott. Giuseppe Bruno

